

N. R.G. 4227/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Domenico Bonaretti	Presidente
Dott.ssa Maria Iole Fontanella	Consigliere
Dott.ssa Angela Scalise	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 4227/2016 promossa in grado d'appello

DA

██████████ (C.F. ██████████),
elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo Studio
dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende come da delega in atti,
unitamente all'avv. ██████████
██████████ e ██████████



H. Condannare altresì la Credit Suisse (Italy) Spa, trattandosi di fatti penalmente rilevanti, al risarcimento del danno morale da quantificarsi nella somma che l'adito Tribunale dovesse ritenere equo in relazione all'ingente importo distratto;

I. In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, previo accertamento e dichiarazione di apocrifia: (i) della richiesta di bonifico del 30 giugno 2005 di € 100.000,00 in favore dell'Attiva; (ii) della richiesta di bonifico del 9 maggio 2006 di € 8.300,00 in favore della signora [REDACTED] da effettuarsi sul c/c intrattenuto dall'attrice presso UniCredit; (iii) della - scheda "profilo di rischio" del 16 giugno; (iv) del contratto di "collocamento e consulenza" del 16 giugno 2008, dichiarare la responsabilità contrattuale della Banca e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione della somma di € 100.000,00 oltre interessi dal 30 giugno 2005 e rivalutazione.

J. Autorizzare la querela di falso ai sensi degli art. 221 e seguenti c.p.c. relativamente alla richiesta di bonifico del 26 gennaio 2005 di € 148.000,00 in favore della Attiva srl, sottoscritta in bianco dall'attrice e riempita abusivamente e adottare tutti i consequenziali provvedimenti.

K. In via istruttoria, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1. "vero che il sig. [REDACTED] si presentò alla signora [REDACTED] quale promotore della Credit Suisse Spa";

2. "vero che tutti i contratti e bancari e finanziari intrattenuti dalla signora [REDACTED] furono sottoscritti alla presenza del solo sig. [REDACTED] presso l'abitazione della signora R [REDACTED] in [REDACTED]";

3. "vero che nessun'altra persona qualificatasi come promotore finanziario della Credit Suisse spa si è mai recata nell'abitazione della signora [REDACTED] in [REDACTED]";

4. "vero che la signora R [REDACTED] non ha mai rilasciato alcuna procura al signor A [REDACTED]";



5. "vero che la signora [REDACTED] non si è mai recata presso la sede di Roma o di Milano della Credit Suisse spa per effettuare operazioni bancarie e sottoscriverne la relativa modulistica".

Si indica quale teste la signora [REDACTED] nata a [REDACTED] il 4 [REDACTED] e residente in [REDACTED]

Ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Credit Suisse spa sui seguenti capitoli:

1. "vero che il sig. [REDACTED] non si è mai recato presso l'abitazione della signora [REDACTED] al fine di farle sottoscrivere i doc. nn. 1 e 3, allegati all'atto di citazione, che mi si mostrano";

2. "vero che la Credit Suisse spa è stata chiamata a rispondere di presunti illeciti commessi ai danni dei suoi clienti, che avevano come protagonista, tra gli altri, il sig. [REDACTED]".

Ordinare alla Credit Suisse spa di esibire la documentazione comprovante l'eventuale viaggio effettuato dal sig. [REDACTED] in località [REDACTED] contestualmente alle date indicate nei doc. 1 e 3 allegati all'atto di citazione e dallo stesso autenticati.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio".

Per CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis

IN VIA ISTRUTTORIA

Respingere le istanze istruttorie dell'appellante, tutte inammissibili prima che superflue in quanto superate dalle prove documentali in atti;

IN VIA PRINCIPALE

respingere l'appello posto in essere dalla Sig.ra [REDACTED] e confermare le statuizioni della Sentenza n. 8864/2016 del Tribunale di Milano;

con vittoria delle spese di lite.



IN VIA SUBORDINATA

In via pregiudiziale.

1. Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle domande risarcitorie dell'attrice con ogni conseguente statuizione in merito alla loro improcedibilità.

2. In ogni caso in via pregiudiziale subordinata, accertare e dichiarare, alla luce della querela di falso posta in essere dall'attrice in via principale, l'improcedibilità delle ulteriori domande di accertamento unitamente alla esperita querela di falso.

Nel merito.

In via principale nel merito.

1. Respingere in ogni caso tutte le domande della Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di Credit Suisse (Italy) S.p.A.

2. Dichiarare nulla ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c. o comunque irrilevante la querela di falso posta in essere dalla Dott.ssa [REDACTED] in ordine al preteso abusivo riempimento dell'ordine di bonifico del 28 gennaio 2005;

3. in subordine respingere in quanto infondata la querela di falso in ordine al preteso abusivo riempimento dell'ordine di bonifico del 28 gennaio 2005.

In via subordinata nel merito.

4. Accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa della Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] tale da escludere la pretesa responsabilità di Credit Suisse (Italy) S.p.A.;

In via gradatamente subordinata nel merito.

5. Nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità di Credit Suisse (Italy) S.p.A.

accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa della Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] tale da limitare la responsabilità della Banca nei termini indicati nella comparsa di costituzione di Credit Suisse (Italy) S.p.A.;



in ogni caso escludere dal preteso danno la somma di €. 100.000,00 per l'operazione del 31 gennaio 2006 disposta direttamente dal Sig. [REDACTED] in esercizio della propria delega e non imputabile alla responsabilità della Banca per l'operato del suo promotore finanziario Sig. [REDACTED]

in ogni caso respingere la domanda di riconoscimento di interessi e rivalutazione decorrenti dalle singole operazioni.

6. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui Credit Suisse (Italy) S.p.A. fosse condannata al pagamento di qualunque somma nei confronti della Dott.ssa M. [REDACTED] [REDACTED] condannare il Sig. [REDACTED] a mallevare Credit Suisse (Italy) S.p.A. di ogni somma che dovesse essere condannata a corrispondere alla Dott.ssa [REDACTED] e conseguentemente condannare il Sig. [REDACTED] [REDACTED] alla corresponsione diretta di dette somme all'attrice, ed in via subordinata condannare il Sig. [REDACTED] a rimborsare a Credit Suisse (Italy) S.p.A. ogni somma che fosse condannata a corrispondere alla Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] nel presente giudizio.

7. Con vittoria delle spese di lite.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 8864/2016, emessa in data 14.07.2016, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da [REDACTED] nei confronti di Credit Suisse (Italy) S.p.A., così decideva:

“1. Dichiaro la nullità della querela di falso proposta nell'atto di citazione dalla sig.ra [REDACTED] avverso la richiesta di bonifico del 26 gennaio 2005 di € 148.000,00 in favore della [REDACTED] srl e respinge tutte le ulteriori domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Credit Suisse (Italy) spa;



Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILL Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 45cceb212c1fac1f - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeef
Firmato Da: SCALISE ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 682b9c543beb8984

2. *Condanna l'attrice a pagare alla convenuta le spese processuali che liquida in € 21.387,00 per compenso, oltre il rimborso del contributo unificato di € 1.056,00 per la chiamata in causa di [REDACTED] oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55/2014 ed oneri accessori di legge.*"

Avverso tale pronuncia ha proposto appello [REDACTED] lamentando l'erroneità ed ingiustizia del *decisum* ed instando per la sua riforma in virtù dei seguenti motivi di appello:

- a) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta in ordine alla responsabilità della Banca ex art. 31 TUF (D.lgs. n. 58/1998);
- b) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento dei danni a titolo contrattuale, nonché la domanda di accertamento e dichiarazione del carattere apocrifo delle firme apposte sui documenti disconosciuti da [REDACTED]
- c) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato nulla la querela di falso avanzata da parte attrice.

Credit Suisse Italy S.p.A. (di seguito anche solo «la Banca») si è costituita nel presente giudizio, instando per il rigetto delle domande formulate dall'appellante e, conseguentemente, per la conferma della sentenza oggetto di gravame.

La Corte, con ordinanza del 28.02.2017, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di [REDACTED] e ha rinviato la causa per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 27.02.2018; in tale udienza, ha assegnato alle parti i termini di 55 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per le rispettive repliche. Espletato l'incombente, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 22.05.2018.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che, nel giudizio di primo grado, [REDACTED] ha agito esponendo quanto segue. In data 5 maggio 2004, nella sua residenza di [REDACTED] il sig. [REDACTED] già promotore della R [REDACTED] in banche diverse e presentatosi in quell'occasione in qualità di promotore della Credit Suisse, le aveva fatto sottoscrivere un modulo di apertura di conto investimento ordinario presso quest'ultimo istituto di credito. Tale modulo contrattuale presentava la sottoscrizione del Personal Banker di Credit Suisse Daniele S [REDACTED] a conferma dell'esattezza delle generalità del cliente e della circostanza che la firma fosse stata apposta in sua presenza.

Nella medesima occasione, [REDACTED] aveva sottoscritto, in favore di [REDACTED] una procura ad operare sul conto investimento ordinario, anch'essa recante la sottoscrizione di [REDACTED] in qualità di Personal Banker di Credit Suisse. Contestualmente alla sottoscrizione, la sig.ra R [REDACTED] aveva conferito la somma di euro 150.000,00 a mezzo di assegno bancario consegnato ad [REDACTED]

Successivamente, nel gennaio 2005, la predetta aveva ricevuto una prima *tranche* di interessi per un importo pari ad euro 3.756,43 e, rassicurata circa la bontà dell'investimento, aveva effettuato ulteriori conferimenti sul conto: in data 20.04.2005 aveva versato la somma di euro 100.000,00 e, in data 30.01.2006, l'ulteriore somma di euro 100.000,00. In data 11.05.2006, invece, le era stata accreditata sul conto la somma di euro 8.300,00 che, secondo quanto riferitole da [REDACTED] rappresentava interessi derivanti dall'investimento.

In seguito, nell'agosto 2009, la R [REDACTED] aveva ricevuto una lettera da parte di Credit Suisse, mediante la quale la Banca le comunicava il proprio recesso dal conto investimento ordinario.

Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILL Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 45cceb212c1fac1f - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15cee7
Firmato Da: SCALISE ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 682b9c543beb8984



Dall'esame della documentazione in seguito inviata dalla Banca, la predetta ha sostenuto di aver rilevato le seguenti operazioni e circostanze:

- In data 28.01.2005, un bonifico della somma di euro 148.000,00 verso un conto corrente intestato ad [REDACTED] s.r.l., con il relativo ordine di bonifico da essa sottoscritto al momento della stipulazione del contratto e asseritamente compilato abusivamente da C [REDACTED] o da S [REDACTED]
- In data 04.07.2005, un bonifico della somma di euro 100.000,00 su un altro conto intestato ad [REDACTED] S.r.l. mediante l'apposizione della propria sottoscrizione apocrifa, autenticata da S [REDACTED]
- In data 31.01.2006, la sottoscrizione, da parte di C [REDACTED] in qualità di amministratore di [REDACTED] s.r.l., di un contratto di gestione patrimoniale di fondi, con conferimento di euro 100.000,00 mediante addebito dell'importo sul proprio conto corrente, disposto in forza della procura rilasciata ad [REDACTED]
- In data 16.06.2006, era stata redatta da S [REDACTED] la scheda "profilo di rischio" con apposizione della propria sottoscrizione apocrifa;
- l'accredito di euro 8.300,00, sul proprio conto presso Unicredit, non rappresentava gli interessi maturati sull'investimento, bensì il corrispettivo di un bonifico effettuato dal proprio conto presso Credit Suisse, in forza di una richiesta con firma apocrifa e autenticata da S [REDACTED]
- in data 16.06.2008, infine, risultava concluso un contratto di collocamento e consulenza, sempre con apposizione della propria sottoscrizione apocrifa.

Nel giudizio di primo grado instauratosi innanzi al Tribunale di Milano, l'attrice ha sostenuto dunque di essere stata vittima di un raggiro ad opera di C [REDACTED] il quale la avrebbe indotta a sottoscrivere il contratto di conto investimento ordinario, grazie anche all'apporto di [REDACTED] che, mediante l'apposizione delle proprie firme, avrebbe reso possibile le condotte distrattive di C [REDACTED]



██████████ ha agito pertanto chiedendo che venisse accertata *in primis* la responsabilità della Banca ex art. 31 TUF (D.lgs. n. 58/1998), con conseguente risarcimento del danno subito, ammontante ad euro 348.000,000.

In secondo luogo, ha dichiarato di disconoscere le sottoscrizioni apposte sui seguenti documenti, con conseguente richiesta di restituzione di euro 100.00,00:

- la richiesta di bonifico del 30.06.2005 per la somma di euro 100.000,00;
- la richiesta di bonifico del 09.05.2006 di euro 8.300,00 in favore della stessa sul conto presso Unicredit;
- la scheda profilo di rischio del 16.06.2006;
- il contratto di collocamento e consulenza del 16.06.2008.

Infine, ha proposto querela di falso relativamente alla richiesta di bonifico del 26.01.2005 della somma di euro 148.000,00, in quanto sarebbe stata compilata abusivamente successivamente alla sua sottoscrizione.

██████████ terzo chiamato in causa, è rimasto contumace nel giudizio di primo grado. Credit Suisse, invece, ha rinunciato ad estendere il contraddittorio nei confronti di ██████████ e ██████████ S.r.l., a causa della irreperibilità degli stessi.

Il Tribunale di Milano ha anzitutto accolto l'eccezione di prescrizione avanzata da Credit Suisse in merito alla responsabilità extracontrattuale ex art. 31 TUF, rilevando come, al momento dell'atto di citazione notificato in data 11.07.2012, era già decorso il termine di cinque anni dall'ultima delle operazioni contestate, risalente al 31 gennaio 2006 - ossia il contratto di gestione patrimoniale di fondi sottoscritto da ██████████ in qualità di amministratore di ██████████ S.r.l. -, nonché il termine di prescrizione di sei anni previsto per il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al delitto di truffa ed appropriazione indebita. Da ciò, è conseguito il rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice.



Con riguardo alla domanda di restituzione della somma di euro 100.000,00, previo accertamento e dichiarazione del carattere apocrifo delle firme apposte sui documenti contestati, il giudice di primo grado, oltre a rilevare che la CTU grafologica era stata richiesta per la prima volta nella comparsa conclusionale, e come tale risultava inammissibile, ha ravvisato l'assenza di prova in ordine al carattere apocrifo delle sottoscrizioni e, pertanto, ha rigettato le relative domande.

Con riguardo, infine, alla querela di falso proposta dall'attrice con riferimento alla richiesta di bonifico del 26.01.2005, il giudice di prime cure ne ha dichiarato la nullità, non essendo state indicate le prove della falsità del documento.

I punti sui quali questa Corte è chiamata a decidere sono i seguenti:

- a) La prescrizione del diritto al risarcimento derivante da responsabilità contrattuale *ex art. 31 TUF* (D.lgs. n. 58/1998);
- b) Il carattere apocrifo delle firme e il diritto alla restituzione delle somme;
- c) La nullità della querela di falso proposta.

a) Sulla prescrizione del diritto al risarcimento derivante da responsabilità contrattuale *ex art. 31 TUF* (D.lgs. n. 58/1998):

Con il primo motivo di appello, [REDACTED] ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, con riferimento al diritto al risarcimento derivante da responsabilità *ex art. 31 Tuf*.

In particolare, la censura di parte appellante si appunta su due motivi. *In primis*, il giudice avrebbe erroneamente omesso di considerare una lettera, depositata con la seconda memoria *ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.*, e risalente al 23.12.2010, che a detta di parte appellante sarebbe idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione. In secondo luogo, il giudice avrebbe errato nell'individuare il *dies a quo* del termine di



prescrizione nel momento dell'ultima operazione posta in essere. Al contrario, decorrendo il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno *ex art. 31 TUF* dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile, il giudice avrebbe dovuto riconoscere che lo stesso era iniziato a decorrere solamente dall'agosto 2009, momento in cui la sig.ra R. [REDACTED] ha ricevuto la comunicazione di recesso dal conto investimento ordinario da parte della Banca.

Il motivo di appello è infondato per le ragioni che seguono.

Anzitutto, occorre osservare che, se da un lato il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, dall'altro lato non risponde al vero la circostanza che l'odierna appellante ha avuto conoscenza dell'illecito solamente nel momento della ricezione della comunicazione della Banca nell'agosto 2009 (doc. 6 parte appellante). Essa, in realtà - come dimostrato da Credit Suisse nel corso del processo di primo grado - aveva piena contezza delle operazioni poste in essere sin dal momento della loro esecuzione: riceveva infatti sia gli estratti conto (cfr. all. 7 parte appellata), sia, soprattutto, tutte le contabili attestanti l'avvenuta esecuzione di ciascun ordine dispositivo oggi oggetto di contestazione (cfr. all. 3-*bis*, 4-*bis*, 5-*bis* e 6-*bis* parte appellata - tutti recanti la dicitura in filigrana "copia" - , nonché doc. 20 parte appellante).

A ciò si aggiunga che, come dimostrato nel corso del procedimento di primo grado, [REDACTED] effettuava periodicamente alcuni bonifici di rilevante importo in favore di [REDACTED] nonché del figlio [REDACTED] e ciò anche a seguito della comunicazione della Banca dell'agosto 2009. Tra questi, risulta pienamente documentato il bonifico risalente 21.05.2007, di importo pari ad euro 25.000,00, disposto in favore di [REDACTED] (cfr. docc. 6-ter e 6-quater Banca), nonché i due bonifici risalenti al 07.10.2009, disposti in favore del figlio di C. [REDACTED] da due istituti



di credito differenti, ma entrambi di importo pari ad euro 10.000,00 e recanti la causale “*finanziamento investimento*” (docc. 13 e 14 Banca).

Fatti, questi, che si pongono evidentemente in conflitto logico con la tesi sostenuta dall'appellante e, per contro, sembrano andare a conferma del fatto che tra [REDACTED] e [REDACTED] intercorressero rapporti imprenditoriali e personali, del tutto estranei a quelli intercorrenti tra quest'ultima e la Banca.

Con riguardo invece alla lettera che, secondo quanto assunto da [REDACTED] presenterebbe i requisiti necessari a produrre effetti interruttivi della prescrizione, va rilevato anzitutto come parte appellante abbia soltanto nel presente grado di giudizio eccepito l'effetto interruttivo della stessa. Ad ogni modo, a prescindere da tale circostanza, va comunque evidenziato come la citata lettera non abbia alcuna attinenza con le contestazioni e le domande per cui è causa. Essa, infatti, non contiene una contestazione rivolta alla Banca in merito alle disposizioni per cui è causa, bensì una domanda, rivolta anche ad [REDACTED] S.r.l., di “*disinvestimento della quota d'asset provvisoriale [...] e alla contestuale restituzione della complessiva somma di € 370.000,00*” e, nella medesima, non è rinvenibile alcun riferimento specifico ai fatti contestati nel presente giudizio. Pertanto, non può integrare un atto interruttivo della prescrizione.

Tutto ciò premesso, il presente motivo di appello è infondato e, come tale, va rigettato.

b) Sul carattere apocrifo delle firme e il diritto alla restituzione delle somme:

Con il secondo motivo di appello, [REDACTED] ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento dei danni a titolo contrattuale, nonché la domanda di accertamento e dichiarazione del carattere apocrifo delle firme apposte sui documenti disconosciuti dalla sig.ra [REDACTED]. In particolare, secondo la parte appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova, imponendo all'attrice la dimostrazione del carattere apocrifo della firma e non,



invece, alla Banca la dimostrazione di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di verifica.

Il motivo di appello è infondato per le ragioni che seguono.

Il Collegio rileva in primo luogo che, come correttamente osservato anche dal giudice di primo grado, qualora una parte agisca in via principale per fare accertare la non autenticità di una firma, come nel caso di specie, troveranno applicazione le ordinarie regole probatorie *ex art. 2697 c.c.*, senza necessità di dare corso alla speciale procedura di verifica di cui agli artt. 214 ss. c.c., che si applicano nella differente ipotesi del disconoscimento incidentale in corso di causa (Cfr. Cass., Sez. III, 23 luglio 2014, n. 16777; Cass., Sez. I, 18 gennaio 2008, n. 974). Ciò, peraltro, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, a prescindere dal fatto che la responsabilità invocata sia di natura contrattuale.

Ne consegue che la tesi di parte appellante, la quale si duole di un'asserita inversione dell'onere probatorio, risulta priva di pregio.

Nel merito, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non sufficientemente provato il carattere apocrifo delle sottoscrizioni della ██████████ apposte sulla richiesta di bonifico del 30.06.2005, sulla richiesta di bonifico del 9 maggio 2006 (doc. 9), nonché sulla scheda "profilo di rischio" del 16 giugno 2006 (doc. 15) e sul contratto "collocamento e consulenza" del 16 giugno 2008 (doc. 16).

Parte appellante, infatti, nel giudizio di primo grado, da un lato ha richiesto solamente mediante la comparsa conclusionale una CTU grafologica e, dall'altro, non ha offerto ulteriori scritture volte a consentire una comparazione tra le sottoscrizioni. Peraltro, procedendo ad un confronto tra le sottoscrizioni contestate e quelle riconosciute come proprie apposte sul modulo di apertura di conto investimento ordinario e sulla procura del 05.05.2004, appare *ictu oculi* che le firme siano del tutto analoghe. Parte appellante,



dunque, non ha assolto il proprio onere probatorio e, pertanto, la sentenza di primo grado non può essere censurata sul punto.

Per tutte le ragioni esposte, anche il presente motivo di appello è infondato e, come tale, va rigettato.

c) Sulla nullità della querela di falso proposta

Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato nulla la querela di falso proposta dalla stessa in relazione all'ordine di bonifico disposto in favore di Attiva S.r.l. in data 28.01.2005, per un importo pari ad euro 148.000,00.

In particolare, secondo la parte appellante, il Tribunale avrebbe omesso di valutare le prove offerte e, mediante un esame visivo dell'ordine di bonifico, avrebbe dovuto rilevare l'anomalia delle cancellature che lo stesso presenta.

Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.

Sul punto, il Collegio rileva l'assoluta carenza di prove fornite dall'appellante in ordine all'abusivo riempimento dell'ordine di bonifico e, di conseguenza, la correttezza della decisione del giudice di primo grado. La contestazione avanzata in primo grado dall'attrice, infatti, risulta assolutamente generica e non sorretta da alcuna indicazione di elementi e prove circa la falsità del documento. Nemmeno può essere idonea a dimostrare l'abusivo riempimento dell'ordine di bonifico la cancellatura presente nella parte dedicata al beneficiario, che risulta corretto da "*Fiduciaria Attiva Srl*" ad "*Attiva Srl*". Né, analogamente, la cancellatura della firma di [REDACTED] [REDACTED] che precedentemente era stata apposta nella zona riservata al Personal Banker e, pertanto, è stata da lì cancellata e riportata nell'apposito riquadro.

A ciò si aggiunga da ultimo che, anche con riferimento alla disposizione in oggetto, [REDACTED] aveva ricevuto la relativa contabile (cfr. doc. 3-bis Banca), senza



tuttavia procedere alla contestazione. È pertanto evidente che l'appellante aveva, sin dalla sua esecuzione, piena contezza anche di questa operazione.

Per tutte le suesposte ragioni l'appello va rigettato e, conseguentemente, la sentenza impugnata va integralmente confermata.

Le spese seguono la soccombenza, totale in capo all'appellante, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 8864/2016 del Tribunale di Milano, così provvede:

1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna [REDACTED] a rifondere in favore di Credit Suisse (Italy) S.p.A. le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 13.800,00 (di cui euro 12.000,00 per compensi ed euro 1.800,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge.

Dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 *bis*, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.05.2018.

Il Consigliere est.

Angela Scalise

Il Presidente

Domenico Bonaretti

